


ATTO COSTITUTIVO
dell' Associazione LA BARAONDA



L'anno duemilatredici il giorno 19 del mese di settembre alle ore 17.00 in Roma, via Germanico 107, si sono riuniti in assemblea per la costituzione di un'associazione culturale i signori:

- **VICERE' ANTONELLA**
nata a Roma il 6/11/1960, residente in Roma, via Rodi n. 43, codice fiscale VCRNNL60S46H501A
- **MUSELLA GLORIA**
nata a Roma il 22.3.1980, residente in Roma, via Teodolfo Mertel n. 11, codice fiscale MSLGLR80C62H501S
- **AMATO ANGELO RAFFAELE**
nato a Tricarico (MT) il 27.12.1979, residente in Roma, via degli Arvali n. 107, codice fiscale MTANLR79T27L418P
- **MERTI ANNA MARIA**
nata in Grecia il 15.08.1984, residente in Roma, via degli Arvali n. 107, codice fiscale MRTNMR84M55Z115N

Viene designato a presiedere l'Assemblea il signor Amato Angelo Raffaele.

Il Presidente dell'Assemblea apre i lavori a seguito dei quali i partecipanti all'Assemblea convengono e stipulano quanto segue:

1. E' costituita fra le suddette parti, l'associazione culturale senza scopo di lucro sotto la denominazione LA BARAONDA in conformità degli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
2. L'Associazione ha sede in Roma, attualmente in via degli Arvali n. 107, cap 00175.
3. E' facoltà dell'assemblea deliberare circa la variazione della sede associativa entro il comune di Roma, senza che ciò comporti modifica statutaria. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno inoltre essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.
4. Per l'oggetto dell'Associazione si rinvia allo Statuto, cui si fa espresso e integrale riferimento.

5. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea dei soci a norma di Statuto. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013.
6. Il Consiglio Direttivo, con tutti i poteri di Statuto, viene nominato dai soci fondatori nelle persone dei Signori:

| cognome | nome | |
|---------|-----------------|-------------|
| AMATO | ANGELO RAFFAELE | Presidente |
| VICERE' | ANTONELLA | Consigliere |
| MUSELLA | GLORIA | Consigliere |
| MERTI | ANNA MARIA | Consigliere |

tutti come sopra qualificati, i quali dichiarano di accettare le rispettive cariche.

7. I presenti autorizzano il Presidente a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la costituzione, apportando all'atto costitutivo e allo statuto tutte le modifiche che fossero richieste dai competenti Organi ed Autorità, al fine di adeguarli alle disposizioni di legge vigenti in materia e lo incaricano a provvedere alla registrazione del presente atto.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'associazione.

Roma, 19 settembre 2013

Letto, approvato, sottoscritto:

I soci fondatori:

| | |
|---------|-----------------|
| AMATO | ANGELO RAFFAELE |
| VICERE' | ANTONELLA |
| MUSELLA | GLORIA |
| MERTI | ANNA MARIA |


Angelo Raffaele Amato
Antonella Merti
Gloria Musella
Anna Maria Merti

| | |
|------------------------|------------|
| N. | 19595 |
| Carta | 3 |
| Data | 27-09-2013 |
| REGISTRATO CON EURO | |
| 168,00 | |
| <i>[Signature]</i> | |

LE ENTRATE
ICI
017
00165

Associazione LA BARAONDA

STATUTO



Art. 1

È costituita una associazione denominata " La Baraonda ".

Art. 2

L'associazione non ha fini di lucro.

Essa ha per finalità la promozione dell'armonico sviluppo della personalità sia dei bambini e dei giovani che degli adulti e degli anziani.

Al fine del conseguimento dello scopo sociale l'associazione potrà, svolgere le seguenti attività connesse e strumentali all'attività istituzionale:

- promuovere attività educative, di istruzione e di approfondimento culturale;
- promuovere corsi, convegni e attività culturali in genere;
- promuovere e organizzare centri estivi rivolti ai ragazzi;
- promuovere iniziative e centri di assistenza a minori, anziani e disabili;
- promuovere ogni genere di iniziativa ludico-educativa, incluse attività di danza e sport per bambini;
- organizzare attività di ludoteca;
- effettuare interventi psicologici a minori, famiglie e in generale alla persona, volti alla cura, al sostegno e al benessere psicofisico;
- promuovere interventi di prevenzione del disagio;
- promuovere interventi soci-educativi, attività sportivo-ricreative e attività artistico espressive.

L'associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività —anche commerciale purchè marginale e strumentale agli scopi istituzionali - che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari.

Art. 3

L'associazione ha sede nel comune di Roma.

E' facoltà dell'assemblea riunita in sede ordinaria deliberare circa la variazione della sede associativa entro il comune di Roma, senza che ciò comporti modifica statutaria. Con delibera del consiglio direttivo potranno inoltre essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

PATRIMONIO**Art. 4**

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dalle altre entrate legate alle attività dall'associazione.

ASSOCIATI**Art. 5**

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente, se nominato dal Consiglio direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato dall'assemblea.

ASSEMBLEA**Art. 8**

Gli associati formano l'assemblea, che è l'organo sovrano dell'associazione, con applicazione del principio del voto singolo.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a

maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo e alla determinazione del numero dei componenti;
- alla nomina dell'eventuale Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione potrà essere effettuata per mezzo di strumenti di comunicazione elettronica (telefax, posta elettronica) o mediante avviso reso pubblico nei locali dell'associazione.


Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato soggetto collettivo ha diritto ad un rappresentante con diritto di voto nell'assemblea.

Delle riunioni di assemblea viene redatto il verbale a cura del presidente e di un Segretario.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, scelti tra i soci o gli associati dei soci, rispettando il



principio dell'eleggibilità libera degli organi amministrativi. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione.

Il Consiglio direttivo può nominare un tesoriere e un segretario, eventualmente riunendo questi incarichi in una sola persona.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa a maggioranza e con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera contenente il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, o comunicazione elettronica (telex, posta elettronica), inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per



la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e da un Segretario.

PRESIDENTE

Art. 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

BILANCIO

Art. 12

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre l'eventuale bilancio preventivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.



Art. 13

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Angelo Raffaele Amato

Anna Maria Merzi

Deborah Merzi

Carlo Terzani